

de accordo il concesso o permesso, che per avventura aveva dato l'affittante nel nome, benché in tale concesso questa condizione non sia ripetuta ed accennata.

2° I suddetti conduttori si obbligano, sotto pena di tutti i danni; onore ed onestà, avvertire il locante nel uso delle congegnoi o di qualche altra turbativa d'processo ed alterazione nello stato attuale del fondo al termine dell'art. 1587 del suddetto codice civile.

3° L'affittante nel usare si riserva il diritto di bensificiare le dette terre affittate, secondo preventive avviso ai fittuarie suddetti.

4° Le nel corso della locazione i conduttori faranno dei rieghi rancuti, questi eli qualunque usura e usure rivesi, dovendo no restare aggiornati all'affittante nel usare, sui obblighi a concesso e rifagione elenca da parte di costoro.

5° Nel corso dell'affitto il solo dazio fondiario dovrà esserlo allo Stato nella cifra di: e circa el altri dazi, de lo Stato in desimo non impone alle proprietà suddetta certanza a peso del l'affittante nel nome, tutti gli altri pesi e danii, imposta e altre imposte e da imposte

ni di qualsiasi natura, che con gravino sulla proprietà, saranno a carico degli affittuarie.

6° I conduttori si sono impegnati a tutti, i fortuiti, ordinarisi e straordinari, presenti e con pretesti, a mente degli articoli 1620 e 1621 del codice civile.

7° Inoltre i conduttori si obbligano, ciascuno per la sua parte, di fornire agli ufficiali dell'amministrazione fiscale, trasportando, la a loro cura presso il luogo dell'amministrazione in Libera.

8° Verde i conduttori suddetti aderiscono esattamente il pagamento dell'adeglio, come sopra rigettivamente convenuto, l'affittante nel usare retta facoltate, per come espressamente i detti conduttori lo facessero, a potere bestiame volenter e ogni locazione una o più cittadie, onde impediscono la sottrazione dei prodotti, dei quali i conduttori ne porteranno un maggiori dell'amministrazione tanta quantità sufficiente al pagamento degli stegli